

LAVOROdi **NOEMI SECCI****Pensione supplementare per i liberi professionisti***Trattamento pensionistico aggiuntivo alla pensione principale: in quali casi spetta, quali sono le gestioni previdenziali che liquidano l'assegno.*

La maggior parte dei lavoratori possiede contributi in diverse gestioni di previdenza, che è possibile unificare presso una sola gestione utilizzando diverse misure: la **ricongiunzione** (L. 29/1979 e L. 45/1990), operazione normalmente a titolo oneroso; gratuitamente attraverso la **costituzione di posizione assicurativa**, la cd. convenzione Inps-Ex Enpals se si è lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti (art. 16 D.P.R. 1420/1971), o mediante il **computo** presso la Gestione Separata (art. 3 D.M. 282/1996). In alternativa, si possono sommare tutti i contributi accreditati in casse diverse senza costi, ai soli fini del diritto a pensione, con il cumulo (art. 1, c. 239 e ss. L. 228/2012) o la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006). Queste misure non comportano il trasferimento dei versamenti, ma ogni gestione paga la sua parte di pensione.

Queste opzioni sono generalmente disponibili fino al pensionamento. Se però il contribuente riceve già una pensione dalla gestione nella quale risulta la maggior parte dei contributi e ha versamenti insufficienti in altre gestioni per un autonomo trattamento pensionistico, come può evitare di perdere quanto accantonato, laddove non sia possibile o conveniente effettuare il cumulo, la totalizzazione o la riunione della contribuzione? In questi casi, bisogna esaminare le possibilità di richiedere una **pensione supplementare**.

Si tratta di una **prestazione aggiuntiva** rispetto alla pensione principale, erogata da una gestione previdenziale presso cui risultano versamenti accreditati, ma sotto il minimo necessario per ottenere un assegno autonomo.

La pensione supplementare, tuttavia, non è riconosciuta da tutte le casse professionali e la sua liquidazione può risultare particolarmente ostica per gli iscritti presso le casse dei liberi professionisti: molti fondi erogano, infatti, questa prestazione soltanto se la pensione principale è liquidata da specifiche gestioni di previdenza.

Gestioni previdenziali che riconoscono la pensione supplementare - Laddove la pensione supplementare sia liquidata a carico dell' **'Assicurazione Generale Obbligatoria** (AGO) dell'Inps, il diritto alla prestazione spetta soltanto a favore dei pensionati presso i cd. fondi sostitutivi (Fondo Elettrici, Telefonici, Voloâ€) o esclusivi (Gestione Inps Dipendenti Pubblici, ex fondi F.S. e Ipost) (art. 5 L. 1338/1962). Se il trattamento principale è liquidato a carico di una **cassa professionale** o della Gestione Separata Inps, l'AGO non eroga la pensione supplementare.

I **fondi sostitutivi ed esclusivi** dell'AGO non prevedono proprio alcun diritto alla pensione supplementare, a prescindere dalla cassa in cui si ha diritto alla prestazione pensionistica principale.

La **Gestione Separata Inps**, invece, riconosce la pensione supplementare a prescindere dalla cassa che liquida il trattamento principale, persino nell'ipotesi in cui si tratti di una cassa professionale (art. 1, c. 2 D.M. 282/1996).

Il libero professionista, dunque, pensionato presso la gestione di categoria, **non perde** quanto eventualmente accantonato presso la Gestione Separata, avendo diritto alla pensione supplementare a partire dai 67 anni di età. Nel caso in cui la pensione principale sia a carico della Gestione Separata, nessuna gestione amministrata dall'Inps riconosce il trattamento supplementare.

Solo le casse professionali, privatizzate di cui al D.Lgs. 103/1996, o private di cui al D.Lgs. 509/1994, possono fare eccezione e liquidare la pensione supplementare anche laddove la pensione principale sia erogata dalla Gestione Separata, se è previsto dal regolamento dell'Ente.

Ad esempio, l'art. 39 del Regolamento di Previdenza CNPR (Cassa Ragionieri) prevede il diritto alla pensione di vecchiaia supplementare ai titolari di trattamento presso qualsiasi altra gestione previdenziale obbligatoria.

Età per la pensione supplementare - Per ottenere la pensione supplementare, non basta avere una pensione principale: bisogna anche **raggiungere l'età minima per la pensione di vecchiaia presso la gestione che eroga la pensione**. Specificamente, per i fondi gestiti dall'Inps, l'età necessaria per la prestazione supplementare è di 67 anni (come stabilito dall'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011). A partire dal 1.01.2025, questo requisito potrebbe essere modificato basandosi sugli eventuali aumenti della speranza di vita media rilevati dall'Istat.

Decorrenza - La pensione supplementare viene erogata a partire **dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa**. Se la domanda non è stata inoltrata, non si ha diritto a ratei arretrati dal momento della maturazione dei requisiti. Se il pensionato o il lavoratore decede, ai familiari aventi diritto può essere corrisposta una pensione supplementare per i superstiti, sia di reversibilità che indiretta.